



ORIGINALE

15386 / 2011

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Responsabilità
medica per
omessa
informazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 13950/2009

Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente -

Cron. 15386

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

Rep. 4380

Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -

Ud. 27/05/2011

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Consigliere -

PU

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**contributo
unificato**

SENTENZA

sul ricorso 13950-2009 proposto da:

, in proprio e nella loro qualità di
genitori esercenti la potestà sulla minore
, elettivamente domiciliati in ROMA,
P.ZA S.GIOVANNI IN LATERANO 48, presso lo studio
dell'avvocato COSENZA ERMELINDA, rappresentati e
difesi dall'avvocato DE SANTIS FRANCESCO ITALICO
giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

2011

1440

, in persona dei procuratori speciali
dr.ssa e dr.
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che
la rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;

, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell'avvocato PIETRO POZZAGLIA, rappresentato e
difeso dall'avvocato PALIOTTA MARCO giusta delega a
margine del controricorso;

AZIENDA USL FROSINONE 01886690609, in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Prof. , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio
dell'avvocato DE SANTIS GUIDO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

;

- intimati -

avverso la sentenza n. 221/2009 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, Sezione Prima civile, emessa il 22/12/2008,
depositata il 19/01/2009; R.G.N. 6082/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato BRASCHI FRANCESCO per delega
dell'Avvocato DE SANTIS GUIDO;

udito l'Avvocato PALIOTTA MARCO;

udito l'Avvocato DE SANTIS GUIDO;

udito l'Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del 1° e 2° motivo, rigetto del terzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e , anche quali esercenti la potestà dei genitori sulla minore , propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato l'appello contro la sentenza del Tribunale di Cassino, che ha respinto la domanda di risarcimento danni da loro proposta nei confronti di e della Azienda USL di Frosinone a causa della mancata diagnosi di gravi malformazioni presenti nel feto nel corso della gravidanza portata avanti dalla e comunque della mancata informazione.

Resistono con separati controricorsi sia lo sia l'Azienda USL di Frosinone, sia (già), assicuratrice dell'Azienda USL, chiamata in causa in primo grado. Lo e hanno pure depositato memorie.

La e la - rispettivamente assicuratrice dello) e coassicuratrice, al 25 %, della Azienda USL, pure chiamate in causa in primo grado - non si sono costituite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La vicenda riguarda una paziente che ha dato alla luce una bimba gravemente malformata, nonostante una diagnosi di normalità del feto. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ. ed il vizio di motivazione quanto alla omessa refertazione, da parte dei medici, della mancata visualizzazione degli arti nel corso delle varie ecografie effettuate chiedendo, nel quesito di diritto, se sussista «la responsabilità (...) del sanitario, siccome tenuto, comunque, ad informare la paziente dei limiti dell'accertamento operato anche, eventualmente, in relazione alla possibile inidoneità delle attrezzature usate».

1.1.- Il mezzo è fondato.

Va premesso che la originaria domanda risarcitoria riguarda anche - come accertato dal giudice dell'appello - la "mancata informazione rivelatasi impeditiva della facoltà, per la gestante, di interrompere la propria gravidanza".

Considerato che gli artt. 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, consentono l'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni in



caso di malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna e sempreché non sussista la possibilità di vita autonoma del feto, la motivazione della sentenza appare del tutto omessa quanto alla mancata informazione della paziente riguardo al fatto – espressamente dedotto in appello – che, in occasione della c.d. ecografia morfologica, effettuata alla 23^a settimana, gli arti (e non solo le mani) non erano visibili, pur senza colpa alcuna dei sanitari (come ritenuto dal CTU), tenuto conto della possibilità per la paziente di ricorrere ad un centro a più elevato livello di specializzazione, a nulla rilevando, ovviamente, che – come si legge in sentenza (pag. 6) – alle indagini diagnostiche presso un tale centro “si ricorre solitamente qualora se ne ravvisi una obiettiva esigenza”, nella specie – secondo il giudice di appello – non riscontrabile.

Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: «Il sanitario, qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti».

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 194 del 1978 e degli artt. 1223 e 2043 cod. civ. unitamente al vizio di motivazione, quanto alla ritenuta irrilevanza delle patologie insorte nella ricorrente in esito al parto, ai fini della applicabilità della previsione di cui all’art. 6.

2.1.- Anche il secondo motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Premessa la natura contrattuale dell’obbligazione incombente sui sanitari, grava certamente sull’attore l’onere di provare che, al momento del fatto, sussistevano le condizioni per l’interruzione di gravidanza.

Tale prova, tuttavia, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna e dunque riferirsi – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello – a “patologie insorte [...] dopo il parto”, né può ritenersi che “la condotta professionale dei sanitari sarebbe comunque eziologicamente neutrale in relazione al titolo dedotto a
13950/09



sostegno della domanda di risarcimento", in quanto ciò evidentemente non è vero riguardo ad un titolo di responsabilità collegato non a colpa professionale ma alla mancanza di informazione.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 32 della Costituzione, chiedendo, nel quesito di diritto, "se sussista o meno un diritto a nascere, solo se sani".

3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, sia per l'evidente astrattezza del quesito di diritto, sia perché comunque la sentenza impugnata (non censurata sul punto) ha escluso qualsiasi responsabilità del sanitario per erronea diagnosi.


4.- Accolti dunque, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale farà applicazione del principio di diritto *sub* 1.1. e valuterà l'esistenza di prova adeguata del danno lamentato.

P Q M


la Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 27 maggio 2011.


Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 LUG. 2011.
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

